

# **LINEE DI INDIRIZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO**

*Approvato dal Consiglio Regionale in data 15 aprile 2002 con delibera n. 62, così come modificato in data 12 aprile 2003.*

## **Art. 1**

### **GRATUITO PATROCINIO**

- 1) L'Ordine degli Psicologi può concedere il gratuito patrocinio a quelle manifestazioni ed iniziative senza finalità di lucro a carattere Regionale, a quelle iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole, in particolare, incentivare, attraverso la concessione del patrocinio, la continuità, la promozione e l'occupazione, per il carattere qualificante della professione.
- 2) Il patrocinio, richiesto dal soggetto organizzatore, è concesso dal Presidente del Consiglio Regionale. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente almeno 120 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione. Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro.  
Il patrocinio ottenuto dal Presidente del Consiglio Regionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.
- 3) La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.
- 4) Il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine, a richiesta delle Istituzioni non pubbliche, può rilasciare attestati.

## **Art. 2**

### **PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO**

- 1) Il Presidente del Consiglio Regionale, nel conferire i patrocini di cui all' articolo precedente, si avvale della Commissione Cultura dell'Ordine Regionale.

- 2) La Commissione Cultura, ai fini del conferimento del patrocinio, acquisisce il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e può richiedere copia dello statuto e quanto altro utile a valutare i costi, la rilevanza della iniziativa a livello regionale e l'interesse sociale, culturale e scientifico.

Ai fini del successivo conferimento degli attestati da parte dell'Ordine, la Commissione Cultura acquisisce inoltre la seguente documentazione:

- a) il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, specificando il progetto complessivo in cui l'iniziativa si inserisce per un processo di qualificazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) atti relativi all'esistenza di eventuali sezioni periferiche.

Non vengono prese in considerazione le richieste di patrocinio non rispondenti ai requisiti ed alla documentazione richiesta.

- 3) La Commissione Cultura, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta o conferimento dell'incarico, valutata la documentazione, formula proposta motivata al Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, che adotta apposita determinazione sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria effettuata.